



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 90 del 30/09/2019

Oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 16,00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 5724 del 25/09/2019, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano all'inizio della trattazione del presente punto:

SINDACO

1) **Signorini Stefania Presente**

Consiglieri

2) Baia Raimondo	Presente	3) Baldassini Marco	Presente
4) Brandoni Goffredo	Assente	5) Calcina Loris	Presente
6) Cappanera Luca	Presente	7) Caricchio Stefano	Presente
8) Cipolletti Romolo	Presente	9) De Luca Vincenza	Presente
10) Federici Franco	Presente	11) Fiorentini Giorgia	Presente
12) Frapiccini Bruno	Presente	13) Grilli Luca	Presente
14) Luchetti Marco	Presente	15) Luciani Laura	Presente
16) Marini Stefania	Presente	17) Serpilli Caterina	Presente

Presenti: **16** Assenti: **1**

Sono presenti anche gli Assessori Barchiesi Valentina, Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli Francesco Maria, presiede la seduta il Consigliere Comunale Luciani Laura che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l'obbligatorietà per gli enti locali di attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali con quelle di contabilità finanziaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.2019, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione del Comune di Falconara Marittima per l'esercizio 2018 comprendente, fra l'altro, il conto economico e il conto del patrimonio armonizzati;

CONSIDERATO che il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;

VISTO l'articolo 233-bis del TUEL che recita:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato;

PREMESSO CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;

CONSIDERATO che in base all'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come introdotto dall'articolo 1 del D.Lgs. 126/21014, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento e che pertanto entro il 30 settembre 2019 dovrà essere approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018;

VISTO che il Decreto Ministeriale 11 agosto 2017 ha aggiornato gli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO che il Decreto Ministeriale 01 marzo 2019 modifica alcuni aspetti del principio contabile di cui all'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011 con prima applicazione dall'esercizio 2019 con riferimento al consolidato 2018;

VISTE le disposizioni del succitato principio contabile 4.4 per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nell'ambito del perimetro di consolidamento che devono possedere i seguenti elementi distintivi;

- gli organismi strumentali (per l'ente locale rientrano in tale ambito le aziende speciali, le istituzioni, le convenzioni, i consorzi);
- gli enti strumentali di cui l'ente locale capogruppo detenga formali e sostanziali poteri di indirizzo e controllo individuati dall'art.11/ter del D. Lgs. 18/2011;
- le società controllate, ovvero quelle in cui si detiene la maggioranza dei voti da esercitare in assemblea oppure si esercita un'influenza dominante;
- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione (20%);

CONSIDERATO CHE il principio contabile stabilisce che non sono oggetto di consolidamento le società che abbiano le seguenti caratteristiche:

- **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presenteranno un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- **Impossibilità di reperire le informazioni** necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria come le calamità naturali;

VISTO che alcune società partecipate hanno redatto il proprio bilancio con notevole ritardo;

Visto che l'area di consolidamento è stata individuata con atto di Giunta Comunale n. 299 del 05/08/2019 in base a quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D.Lgs. 118/2011, al punto 3.1 c. 3;

Visto che con nota prot. 8534 del 28/02/2019 sono stati richiesti a tutte le società oggetto di consolidamento i dati relativi a:

1. il bilancio di esercizio, rendiconto o bilancio consolidato, nota integrativa e ogni informazione utile per la compilazione del bilancio consolidato;
2. informazioni relative a operazioni infragruppo oggetto di elisione nel bilancio consolidato
3. aliquote di ammortamento utilizzate per l'ammortamento delle immobilizzazioni
4. ogni altra informazione utile per la predisposizione dell'elaborato finale.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011.

c. le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

Preso atto che è stato possibile redigere il bilancio consolidato sulla base dei bilanci pervenuti e/o reperiti nei siti delle aziende interessate, che sono conservati agli atti del servizio ragioneria, e per quanto riguarda le informazioni relative a operazioni infragruppo in base ai dati in possesso dell'ente oltre ai dati inviati da VIVA SERVIZI;

VISTO che il perimetro di consolidamento è stato delineato con atto di Giunta Comunale n. 299 del 05/08/2019 in base a quanto stabilito dal succitato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D.Lgs. 118/2011, al punto 3.1 c. 3;

CONSIDERATO che a seguito della ricognizione del perimetro di consolidamento per l'esercizio 2018, in conformità alle disposizioni riportate, allegato n. 4.4 al D.Lgs. 118/2011 sono state individuati i seguenti componenti all'interno del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica)

- ASCO Falconara Srl in liquidazione
- Tensoeventi Srl in liquidazione
- Marche Multiservizi Falconara Srl
- VIVA SERVIZI SpA
- Consorzio ZIPA in liquidazione
- Consorzio Gorgovivo
- ATA Rifiuti ATO2 Ancona
- CIR 33
- AATO2 Marche centro Ancona
- Edma Reti Gas Srl

le cui modalità di scelta sono anche illustrate dalla allegata nota integrativa e relazione di gestione, nella quale si forniscono informazioni sull'area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento;

PRESO ATTO che si è proceduto alla compilazione del foglio di consolidamento nel quale sono riportati gli stati patrimoniali, i conti economici del comune di Falconara Marittima e di tutti i componenti il perimetro di consolidamento, ed evidenziate le partite infragruppo ai fini della redazione dello schema di bilancio consolidato 2018;

VISTO lo schema del Bilancio consolidato dell'anno 2018, allegato al presente atto finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2018;

VISTA la relazione dei revisori dei conti predisposta in data 23/09/2020 (allegato B);

DELIBERA



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- 1) di approvare il Bilancio consolidato 2018 comprensivo degli schemi di bilancio, Nota Integrativa, Relazione di gestione parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) di allegare la prescritta relazione dei Revisori dei conti (allegato B);
- 3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è PELLEGRINI CESARE.

=°=°=°=°=°=

=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Ceduta la parola per l'illustrazione dell'argomento, come segue:

ASSESSORE MONDAINI

Il Bilancio Consolidato è un atto che ormai approviamo da alcuni anni, va approvato entro il mese di settembre ed è essenzialmente il Bilancio che tiene conto, oltre della situazione economica e patrimoniale dell'Ente, anche di quella di una serie di società ed enti in qualche modo legati, non necessariamente sotto il diretto controllo del Comune.

L'elenco di questi enti include la Asco Srl, la Tenzoeventi in liquidazione, Viva Servizi SpA, ovviamente per la percentuale di competenza relativa, cioè Viva Servizi 8,09%, Consorzio Gorgovivo 5,01%, Consorzio ZIPA in liquidazione 3,92%, ATA Rifiuti AATO 2 Ancona 5,05%, CIR 33 5,05%, AATO 2 Marche centro Ancona 4,46%, Marche Multiservizi Falconara 0,2%, Edma Reti Gas 4,45%.

Queste percentuali indicano in quale misura i dati economici e patrimoniali di questi soggetti vengono presi in considerazione al fine di comporre il Bilancio Consolidato dell'Ente.

Riguardo alla significatività di questo Bilancio consolidato io ho sempre espresso alcuni dubbi, ma in ogni caso abbiamo una situazione economica, tanto per dare alcune indicazioni, che dà un risultato dell'esercizio 2018 di 688.042, abbiamo uno stato patrimoniale attivo che ha: totale immobilizzazioni 93.588.782; attivo circolante 26.792.231; totale dell'attivo 120.452.861.

Il patrimonio netto complessivo è di 21.260.478, il totale dei debiti 83.795.203; il totale del passivo nel complesso sono 120.452.861.

Dato atto che, aperta la discussione, non ha fatto seguito alcun intervento;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente I^a si è riunita, per l'esame della proposta, il giorno 26/09/2019;

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti (16) :

- Luciani (Pres.)	- Caricchio	- Frapiccini
- Calcina	- Federici	- Luchetti
- Baldassini	- Baia	- Fiorentini
- Marini	- Cappanera	- De Luca
- Cipolletti	- Serpilli	- Grilli
- Sindaco	-	-

Favorevoli (10) :

- Baldassini	- Baia	- Fiorentini
- Marini	- Cappanera	- De Luca
- Cipolletti	- Serpilli	- Grilli
- Sindaco	-	-

Contrari (0) :

Astenuti (6) :

- Luciani (Pres.)	- Caricchio	- Calcina
- Federici	- Luchetti	- Frapiccini

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti (16) :

- Luciani (Pres.)	- Caricchio	- Frapiccini
- Calcina	- Federici	- Luchetti
- Baldassini	- Baia	- Fiorentini
- Marini	- Cappanera	- De Luca
- Cipolletti	- Serpilli	- Grilli
- Sindaco	-	-

Favorevoli (10) :

- Baldassini	- Baia	- Fiorentini
- Marini	- Cappanera	- De Luca
- Cipolletti	- Serpilli	- Grilli
- Sindaco	-	-

Contrari (0) :

Astenuti (6) :

- Luciani (Pres.)	- Caricchio	- Calcina
- Federici	- Luchetti	- Frapiccini

DELIBERA



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante la scadenza imposta dalla legge.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Nocelli Francesco Maria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Luciani Laura

Per estratto conforme al suo originale

lì, 11-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)

A T T E S T A T O D I E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 21-06-2020 per la scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 11-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere dal 11-06-2020.

lì, 11-06-2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Maria Nocelli)